



**COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

***REGOLAMENTO
COMUNALE IN MATERIA DI
TRIBUTI LOCALI:
DISCIPLINA INTERESSI,
COMPENSAZIONI ED IMPORTI
MINIMI***

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Misura degli interessi.....	3
Art. 3 - Modalità di compensazione applicabili ai tributi locali.....	3
Art. 4 - Importi minimi per le attività di accertamento e di rimborso.....	3
Art. 5 - Arrotondamenti per il pagamento dei tributi locali	4
Art. 6 - Entrata in vigore – Effetti – Abrogazioni	4

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 D.lgs n. 446/1997, disciplina la misura degli interessi, la compensazione, gli importi minimi da versare e gli arrotondamenti in materia di tributi locali in applicazione della disposizione contenuta nel comma 165 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007),.

Art. 2 - Misura degli interessi

- 1) A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli interessi applicati ai provvedimenti sanzionatori e ai rimborsi relativi ai tributi locali sono stabiliti in misura pari al tasso di interesse legale.
- 2) Ai provvedimenti sanzionatori ed ai rimborsi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2008, indipendentemente dall'annualità di riferimento, si applicano gli interessi legali nelle misure in vigore per il periodo oggetto di accertamento o rimborso.
- 3) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 4) Si specifica che la misura annua degli interessi per i tributi locali si intende modificata coerentemente con le variazioni del tasso legale.

Art. 3 - Modalità di compensazione applicabili ai tributi locali

- 1) Ai sensi dell'art. 1 comma 167 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, viene previsto l'istituto della compensazione della somma a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.
- 2) Ai fini di cui al comma 1 è consentita la compensazione del credito maturato su un tributo esclusivamente con il debito maturato sul medesimo tributo.
- 3) Qualora intenda avvalersi della compensazione di cui al comma 2, il contribuente in sede di istanza di rimborso relativa ai tributi locali, può chiedere che le somme a credito possano essere compensate con quelle dovute al Comune per il medesimo tributo e, all'uopo, dovrà indicare la tipologia di tributo e la relativa annualità su cui intende effettuare la compensazione.
- 4) Qualora venga riconosciuto il diritto al rimborso, e quindi il credito del contribuente sia certo, l'ufficio che emette il provvedimento di rimborso, autorizza, sempre nel medesimo atto, la compensazione.

Art. 4 - Importi minimi per le attività di accertamento e di rimborso

- 1) Non si fa luogo ad accertamento o al rimborso dei tributi locali qualora l'ammontare totale dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi, per ciascun tributo e per ciascuna annualità, non superi l'importo complessivo di € 5,00.
- 2) Se l'importo del provvedimento sanzionatorio o di rimborso supera il limite previsto dal comma 1 del presente articolo, si fa luogo all'emissione del provvedimento per l'intero ammontare.
- 3) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai provvedimenti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2008, indipendentemente dall'annualità di riferimento.

Art. 5 - Arrotondamenti per il pagamento dei tributi locali

- 1) Ai sensi dell'art. 1 comma 166 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene previsto che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 6 - Entrata in vigore – Effetti – Abrogazioni

- 1) In conformità a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, successivamente alla pubblicazione per giorni 15 della relativa deliberazione di approvazione ed all'intervenuta esecutività della predetta deliberazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 ed entrerà in vigore dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
- 2) In virtù di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000 il presente Regolamento avrà comunque effetto dal 01.01.2008.
- 3) Dalla medesima data del 01/01/2008 è abrogata qualsiasi altra norma regolamentare in materia non compatibile con il presente regolamento.

- ✓ **Deliberazione di approvazione:** C.C. n. 48 del 19/11/2007, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 20/11/2007 al 04/12/2007, esecutiva dal 30/11/2007;
- ✓ **Ripubblicazione Regolamento (giorni quindici):** dal 05/12/2007 al 19/12/2007
- ✓ **Effetto ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000:** dal 01/01/2008
- ✓ **Entrata in vigore:** 20/12/2007